

LXXIV.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

*Sommario — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Continuazione del discorso del Senatore Cadorna in risposta al Ministro di Grazia e Giustizia — Discorso del Senatore De Foresta, membro della minoranza, a sostegno del progetto — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono anche i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura delle lettere dei Senatori di Campello, Ridolfi e Correale colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

**Presidente.** S'intende che il congedo illimitato richiesto dal signor Senatore Ridolfi, a termini del nostro regolamento, sarà limitato ad un mese.

Fanno omaggio al Senato:

I signori avvocato A. Poggi e Marco Tonarelli di due esemplari di un libro da essi pubblicato col titolo: *Il Codice doganale del Regno d'Italia;*

La Camera di Commercio ed Arti di Sassari, di alcune copie di una sua *Relazione sulle condizioni commerciali ed industriali di quella provincia;*

La Commissione del Banco di Napoli di alcuni esemplari di una sua *Relazione circa i mezzi per la conversione delle monete, presentata a quel Consiglio generale.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA COMPETENZA IN MATERIA  
PENALE DEI GIUDICI MANDAMENTALI, ecc.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, e per modificazioni al Codice di procedura penale.

La parola è al signor Senatore Cadorna per proseguire il discorso sospeso ieri.

**Senatore Cadorna.** Le cose che ho avuto l'onore di esporre nel mio discorso di ieri, mi condussero a concludere che, fossero pur buone intrinsecamente le proposte che si contengono nel presente progetto di legge, pure non si dovrebbero ammettere perchè altrimenti non si potrebbero accettare che introdotte mediante una revisione del Codice medesimo e perchè fatte con legge staccata ne producono lo scompaginamento.

Mi sono riservato di dimostrare in una seconda parte del mio discorso, che queste disposizioni considerate in loro stesse non erano intrinsecamente buone.

Per non invadere la discussione degli articoli, e per

non cangiare il carattere che pur sempre debbe mantenere, per quanto è possibile, la discussione generale, io non toccherò che tre punti principali cioè gli articoli 1 e 4 che riguardano l'aumento di competenza ai giudici; l'art. 2, che li crea giudici istruttori nati di tutti i processi; e finalmente gli articoli 15 e 16 che contengono l'abolizione dell'azione penale pubblica per molti reati.

Bra mio pensiero di esaminare rapidissimamente questi tre punti; ma dovrò per avventura farlo meno rapidamente di quello che aveva pensato, correndomi l'obbligo di prendere in considerazione i lunghi ragionamenti che particolarmente sull'art. 1, vennero fatti dall'onorevole signor Ministro. Ed io continuerò sempre a riguardare queste disposizioni come parti di una legge che deroga al Codice di procedura penale per tutto il Regno.

Non entrò poi per ora a discutere dei particolari bisogni di alcune provincie alle quali già ieri riconobbi, e pur oggi riconosco che è dovuta per tutta giustizia, per utilità sociale e per utilità stessa di tutta l'Italia condegna soddisfazione; farò ciò in occasione della discussione particolare sull'art. 1.

Dal complesso della discussione fin qui fatta, parmi rimanga dimostrato che, tranne alcune provincie, nella massima parte dell'Italia non si appalesano tali e sì gravi inconvenienti da rendere assolutamente necessario, per riparare ai medesimi, di toccare radicalmente al Codice di procedura penale. Ciò basterebbe per escludere che l'articolo primo possa essere ammesso.

Coll'articolo 1 si aumenta grandemente la competenza dei giudici. Coll'articolo 4 si surroga all'ordine d'istruzione stabilito dal Codice per delitti, la procedura contravvenzionale.

Colla prima disposizione si fa un gran passo, poichè come già ebbi ad enunciare, attualmente la competenza dei giudici è limitata agli arresti ed alle ammende, ed i primi sono ristretti a 5 giorni, e l'ammenda è limitata a 50 lire. L'articolo salta di botto non solo dagli arresti al carcere, che è pena d'assai più grave, ma passa al carcere in modo da dare al giudice la facoltà di indiggere fino a sei mesi di carcere; ed in fatto di pena pecuniaria salta al massimo dell'ammenda, che è di 50 lire, a mille lire di multa, oltre all'importanza che ha il passaggio da una pena di semplice polizia ad una pena correzionale. Questo passaggio è assai grave.

Le conseguenze di queste disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 4 sono del pari assai gravi, ove si consideri la questione sotto i suoi diversi aspetti.

Innanzitutto l'articolo 1 surroga ad un tribunale collegiale un individuo. Evidentemente questa è una minorazione di guarentigie, massime allorchando l'individuo surrogato è quello stesso che senza mutazione di circostanze, secondo la legge vigente, ha attribuzioni immensamente più limitate, e nel quale perciò il

Codice non ebbe maggior fiducia, nella vista dell'interesse pubblico, e della tutela della libertà degli imputati se non se entro quei limiti che il Codice stesso aveva stabiliti. Il passaggio dal tribunale collegiale all'individuo fatto in tale circostanza, indipendentemente da ogni altra considerazione, è indubitatamente una minorazione di tutela e di guarentigia tanto nell'interesse della società che nell'interesse degli imputati.

Che se passiamo ad esaminare le circostanze particolari e personali ai giudici, e quelle nelle quali essi si trovano, queste considerazioni acquistano un peso assai maggiore. E in verità quali sono le circostanze personali del giudice? Il signor Ministro nel suo discorso di ieri fece una lunga ed erudita discussione intorno alla capacità dei giudici. Egli confrontò la capacità colla pratica, indagò se dovesse l'una preferirsi all'altra, come dovessero temperarsi, e presentò molte considerazioni a questo riguardo.

Io per me dichiaro francamente che credo questa questione superflua. Allorchando parlo della capacità di un impiegato non parlo della capacità di un uomo qualunque; parlo della capacità di un uomo che deve adempiere ad uno speciale ufficio. Quindi se dico che voglio che abbia capacità, sotto questo nome intendo la capacità naturale dell'ingegno, e dello studio, ed intendo anche la pratica, cioè tutti quelli elementi che lo devono rendere capace ad esercitare l'ufficio.

Quindi io tralascio ogni questione di confronto tra la capacità naturale dell'ingegno, e quella acquisita collo studio, coll'esperienza, colla pratica degli affari.

Per me l'idea è semplice, è netta in questa cosa, come semplice e netto è il fatto da cui essa deriva. Il giudice ordinariamente è un giovane di maggiore o minore ingegno, ma che sicuramente non è d'ordinario tra le migliori capacità (colpa della carriera meschina che hanno i giudici); è un giovane, dico, il quale colla sola esperienza della sua età, segna i primi passi nella carriera giudiziaria.

Questo è il fatto.

Enunziato questo fatto voi avete immediatamente l'idea precisa della persona che è chiamata a questo ufficio, senza che vi sia mestieri di fare molta discussione od indagini. Questa giovane persona è quella che dal progetto di legge è destinata a passare dalla competenza di 5 giorni d'arresto ad infliggere sino a 6 mesi di carcere e di confino, e ad infliggere la multa di 1000 lire. Ecco il fatto, ecco la portata, la espressione del fatto.

Ora queste circostanze personali ordinarie dei giudici non sono certamente tali da giustificare l'immensa differenza che si vorrebbe ora introdurre tra le disposizioni intorno alla competenza che si contengono nel Codice di procedura penale, e quelle che si contengono nel presente progetto di legge.

Il signor Ministro parlò poi lungamente nel suo discorso di riforme che egli aveva proposte relativamente

ai giudici per migliorare la loro carriera, e per ottenere lo scopo di avere giudici veramente capaci. Io non posso a meno di non applaudire a questi sforzi: ma l'addurre questo argomento come una prova, che abbia alcuna relazione colla presente questione, non mi pare cosa possibile.

Invero questo argomento varrà allorquando le riforme che il signor Ministro ha proposto, saranno state adottate dal Parlamento quando esse saranno state attuate, e quando si avrà avuto tempo di poterne raccogliere i frutti. Allora soltanto sul fondamento di queste riforme si potranno giustificare modificazioni della natura delle presenti. Ciò che ora dissi riguardo alle circostanze personali dei giudici, mi pare più che bastante ad escludere l'estensione di competenza che è stabilita dall'articolo primo del progetto di legge, e ciò sia nei rispetti della pubblica tutela, che nell'interesse della libertà e della garanzia dell'imputato.

Ma questo giudice, fornito di tali personali aggiunti, è pure collocato in mezzo ad altre circostanze che non fanno altro che aggravare sommanente la di lui condizione, ed aumentare la di lui relativa incapacità agli uffici cui lo si vorrebbe destinare.

In vero il giudice ordinariamente dimora in un piccolo paese della provincia circondato esso pure da piccoli villaggi.

In codesti piccoli paesi egli è assolutamente privo di tutti i sussidi che possono venire da uomini illuminati e pratici, o da tutto ciò che giova ai buoni studi ed alle giuridiche discipline.

Egli non può ricever lume nei processi dalle discussioni, che avanti i tribunali si fanno dagli avvocati difensori e dal Pubblico Ministero, discussioni le quali ognuno sa quanto servono a guidare il criterio del giudice ed a condurlo a pronunziare rettamente nei processi che sono sottoposti al di lui giudizio.

Quest'uomo si trova affatto isolato, nè appoggiato in verun modo dalla pubblica opinione, imperocchè è aperto che su questa non si può per nulla fare calcolo nei paesi di poca importanza, nei quali la popolazione non è d'ordinario tale da fornire elementi alla formazione ed alla manifestazione d'un'opinione pubblica. Eppure è noto quanta forza venga al pubblico funzionario dal sapere di essere dalla pubblica opinione sostenuto e protetto nell'adempimento dei suoi doveri.

Quest'uomo non ha inoltre sotto la sua mano neppure la forza pubblica nel modo che l'hanno i tribunali correzionali; essendo pur noto che in tutti i capiluoghi di mandamento non possono essere disponibili forze, che, neppure a distanza, siano paragonabili a quelle che esistono in un capo-luogo di circondario, od in una città qualunque nella quale s'egga un tribunale correzionale.

Un tale complesso di condizioni poi è assai aggravato dalla natura stessa della materia sulla quale il giudice deve pronunziare.

Questa materia importa che egli debba sovente giu-

dicare persone facinorose, persone alle quali non è sacra alcuna legge, nè alcuna persona.

Siffatta condizione di cose dà luogo, e non di rado, e alle minacce, e alle seduzioni. Ora, quanto più difficile debba perciò divenire in tali affari la condizione del giudice dal trovarsi isolato e privo di tutti i sussidi, come or ora ho detto, non è chi non lo veda. Se pertanto alle condizioni particolari e personali del giudice si aggiunga anche la considerazione delle circostanze nelle quali egli si trova, non può a meno di non riconoscersi che la sua condizione non solo è difficilissima, ma che esso è pure impari a soddisfare al debito che coll'articolo primo del progetto gli verrebbe addossato.

Ma il signor Ministro obiettò: come mai trovate voi difficoltà ad ammettere in Italia un sistema che è adottato in Inghilterra, a Malta ed a Ginevra? Noi udiamo frequentemente portare esempi di altri paesi; ma pur troppo, di rado io ho visto che questi esempi fossero adottati opportunamente per identità di circostanze e di condizioni. Io dico adunque: datemi un giudice inglese che abbia un paio di mille lire sterline di stipendio; che conseguentemente sia scelto fra i più distinti giuriconsulti del paese; mettete questo giudice nella società inglese nella quale l'opinione pubblica è regina, ove niuno può muovere un passo contro la legge, senza che sia in tutti i modi dalla pubblica opinione stigmatizzato: datemi tutte queste circostanze, ed io sono certissimo che non vi sarà alcuno, che non preferisca di essere giudicato da un sol uomo.

Ma dalla dipintura che vi ho fatto dei nostri giudici mandamentali è facile arguire quale rassomiglianza possa esservi tra il nostro giudice ed il giudice di pace inglese. Perciò quest'esempio mi pare affatto fuor di luogo; e ciò che dissi dell'Inghilterra debbe pur dirsi di Malta. Le medesime considerazioni ricorrono pel giudice di Ginevra.

La repubblica di Ginevra sostanzialmente è costituita della città coltissima di Ginevra, nella quale v'ha una libertà ed una pubblicità grande.

È naturale, che dovendovisi nominare un giudice, si vada a cercare a tal fine ciò che sia di meglio in quella repubblica. Ma ditemi, in fede vostra, abbiamo noi tutti questi elementi nel giudice mandamentale e nelle circostanze in cui egli si trova? Dunque anche questo esempio è affatto inopportuno.

Ora questo nostro giudice che trovasi in circostanze personali ed in altre estrinseche, quali sono quelle di cui ho fatto cenno, avrebbe dal progetto di legge facoltà di mandare un cittadino in prigione per sei mesi, e, ciò che per molti è ancora peggio, di imprimere sulla fronte di un cittadino il marchio del disonore, dichiarandolo colpevole di certi delitti, che se non portano l'infamia legale, imprimono però l'infamia morale nel concetto della società. Ciò, in verità, è enorme. Non è con tali mezzi, o Signori, che si assicura l'applicazione retta della giustizia, ed a questo riguardo,

il progetto di legge lungi dal costituire un progresso, è un vero regresso. Perciò credo che quest'articolo non possa essere adottato.

Ma ben altre ragioni si possono ancora aggiungere a quelle che ho finora indicate. Invero, oltre alla minore garanzia che l'articolo 1 dà per la persona del giudice e per le circostanze in cui si trova, questa garanzia è ancora diminuita per la surrogazione della procedura di polizia alla procedura ordinaria. Basta annunciare questo fatto per persuadersene; perchè è troppo noto che la procedura pei delitti è talmente coordinata dal Codice che somministra molte maggiori garanzie (come era pur dovere e naturale) all'imputato ed alla società, che non la procedura per le contravvenzioni.

Il cambiamento della procedura importa inoltre anche cambiamento nel Pubblico Ministero.

Al Pubblico Ministero del tribunale correzionale è surrogato il Pubblico Ministero presso il giudice di mandamento, e niuno non vede quale importanza abbia un tale mutamento.

Ove vogliasi solo confrontare l'autorità e la capacità del Ministero Pubblico presso il giudice con quella del Ministero Pubblico presso i tribunali correzionali è facile il persuadersene; oltrechè nella procedura contravvenzionale spesso il giudice procede coll'opera del solo segretario.

Quindi è che anche per questo riguardo vi è scapito di guarentigie tanto per l'imputato, che pel pubblico interesse, massime rispetto al promuovere l'azione pubblica penale, il che è cosa del massimo momento. Per muovere l'azione pubblica è necessario avere un uomo che sia in tali condizioni d'indipendenza e di energia che egli non possa mai essere arrestato nell'esercizio di un dovere sempre spiacevole e che contrasta agli interessi di persone private talvolta potenti e spesso audaci. Ora il Pubblico Ministero eserciterà molto facilmente l'azione penale pubblica se sarà nelle mani di un Procuratore del Re, ma ponetelo nelle mani di un semplice delegato di polizia, e me fa il Codice per le contravvenzioni, o nelle mani di uditori od alunni di giurisprudenza come è proposto nel disegno di legge, e l'azione pubblica ne verrà a scapitare con grande danno della società.

Tale sarà l'immediata conseguenza dell'applicare la procedura sommaria ai delitti, invece della procedura ordinaria che ora è stabilita dal Codice di procedura penale.

Altre conseguenze poi vengono a danno dell'imputato, e queste riguardano i mezzi di difesa. È manifesto che l'imputato che debbe essere giudicato da un tribunale correzionale collegiale residente in città, dove ordinariamente sono avvocati e patrocinanti abili ed ai quali è familiare l'esercizio della difesa degli imputati, facilmente può provvedere alla propria difesa; ma se cotesto imputato dovrà difendersi per delitti avanti il giudice mandamentale, in luoghi ove non sono avvocati di sorta, ne verrà una di queste due cose: cioè o

che egli sarà indifeso, o sarà difeso da persona incapace, locchè vale lo stesso, o che dovrà fare enormi spese per chiamare avvocati nel luogo in cui egli abbisogna di essere difeso. Ma ciò non sarà che in potere dei ricchi, e colui che sarà povero dovrà subire la trista sorte che la presente legge gli impone, poichè non potrà neppure giovare del beneficio della pubblica clientela.

Ma altra conseguenza di questo articolo è l'aumento degli affari che ne verrebbe ai giudici di mandamento.

Io non tornerò qui a parlare delle cifre statistiche che furono presentate dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, dirò soltanto che sta in fatto ed è innegabile che in molte e molte giudicature vi si farà un lavoro di gran lunga maggiore della media che il signor Ministro ha trovato, appunto perchè in molte altre ve ne farà uno minore. È quindi evidente che se per molte giudicature questo aggravamento di lavoro sarà sopportabile, per molte altre sarà insopportabile, e che da ciò verrà di conseguenza un ritardo negli affari, il quale poi renderà necessaria una maggiore spesa onde aumentare il personale delle giudicature.

Nulla dirò più dell'aumento di spesa che cagiona principalmente il primo articolo poichè ne ho parlato distesamente ieri, dimostrando come fossero erronei i calcoli del signor Ministro, e come invece di fare una economia si farà una spesa assai maggiore massime avuto riguardo al punto importantissimo delle carceri.

Le conseguenze pertanto di questi due articoli di legge sono, a mio avviso, del tutto sconcertanti. Esse si riassumono in una minorazione di giustizia, mediante la diminuzione delle guarentigie; in una giustizia meno celeremente amministrata, in una giustizia più costosa. Tali saranno gli effetti di questa legge.

Il signor Ministro nel suo discorso di ieri leggeva, a confortare il suo assunto, un brano di una relazione sopra un bilancio fatta nell'altro ramo del Parlamento, dal quale risultava come si fosse espresso il desiderio di una riforma nella materia che ora ci occupa. Io non parlerò della convenienza di addurre in occasione di simili discussioni in un ramo del Parlamento, ciò che si sia detto o fatto nell'altro ramo, come un argomento, in cosa sulla quale lo Statuto li chiama ambedue a deliberare.

Dirò solo che penso che queste citazioni si debbano evitare.

Ad ogni modo in questo caso non vi ha inconveniente per me nel rispondere. Dico adunque che l'Ufficio Centrale è ben lungi dall'escludere che agli inconvenienti locali cui allude il signor Ministro di Grazia e di Giustizia si debba porre un rimedio, e, per quanto è possibile, un pronto ed efficace rimedio. In tal modo io penso, che potrebbe essere soddisfatto non solo il voto che è stato espresso in quella relazione, ma potrebbero anche essere soddisfatte le istanze che faceva al signor Ministro un Deputato, al quale rispon-

deva un altro Deputato, l'autorità dei quali era dal signor Ministro allegata in questo consenso.

Quanto all'opinione dei magistrati che fu invocata dal signor Ministro, io mi trovo in una condizione assai difficile per rispondere alle sue induzioni.

Io accetto tutti i fatti come egli li ha esposti, ma essi furono abbastanza generici perchè a me non sia possibile di dedurre argomenti in risposta alle sue induzioni. Mi limito quindi a dire che penso che, tranne le provincie in cui vi era l'abitudine di un giudice solo il quale avesse un'estesissima competenza, sieno bensì venute al signor Ministro istanze che lo spingessero ad una riforma nella legislazione di procedura penale, ma che non credo che, ad eccezione di qualche caso particolare, si sia chiesta una riforma, che nella sostanza, o nella forma dovesse esser simile a quella che si contiene nel presente progetto di legge. Ad ogni modo per me sta il contrario argomento, l'argomento che mi fornisce l'avviso autorevolissimo di molti eminenti magistrati che siedono in questo consesso, i quali professano un'opinione assolutamente contraria a questo progetto di legge.

Il signor Ministro a sostegno del suo disegno di legge allegò ieri, che la proposta contenuta nell'articolo 1 del medesimo era stata adottata nella legislazione della maggior parte dell'Italia.

Io penso che il fatto allegato dal signor Ministro sia stato esposto da lui con termini poco esatti, ed a mio avviso che si dovesse dire che questa legislazione, era la legislazione del Governo borbonico, dei duchi di Modena, di Parma e dell'Austria; e mi spiego.

È mestieri stabilire una grandissima differenza, in fatto di legislazione, tra la legge civile e la legge penale. Anche sotto un governo assoluto e dispotico vi possono essere buone leggi civili, le quali se in alcune parti sono d'ordinario viziate in ciò che può avere qualche relazione col sistema politico del governo, possono però nella rimanente parte essere eccellenti e servire di esempio anche ad altri paesi.

Ma così non accade, nè può avvenire della legislazione penale.

La legislazione penale è così strettamente dipendente ed indivisibile dal sistema politico del governo che necessariamente in tutte le sue parti ne deve subire le conseguenze. Ciò è appunto quanto succedette anche nei governi che ho or ora citati. Egli è perciò, che se le legislazioni civili delle varie provincie d'Italia possono essere recate in molte parti ad esempio di modificazioni da introdursi nelle leggi che attualmente sono in vigore nel Regno d'Italia od altrove, ciò non può avvenire rispetto alla legislazione penale, e volere tanto del Codice penale, che del Codice di procedura penale, nel quale ultimo è la guarentigia della libertà dei cittadini a cui quei governi non volevano dare nè davano guarentigia alcuna. Io penso, che quei governi, i cui giudici non si trovavano certamente nelle condizioni dei giudici inglesi o di quelli di Ginevra, hanno

estesa assai la giurisdizione dei medesimi appunto perchè volevano esercitare la malefica loro influenza anche sulla giustizia, il che era più facile a farsi sopra un povero giudice, che non sopra un collegio; e la storia contemporanea ci offre pur troppo, a tale riguardo, e massime sotto il governo lortonico, i più tristi e deplorabili esempi.

Io pertanto consento che si possa discutere teoricamente ed in principio sulla bontà intrinseca di quest'articolo primo della legge; ma non posso ammettere in verun modo che quest'articolo possa dirsi buono, solo perchè era legge sotto il governo borbonico, sotto il governo di Modena, e sotto quello dell'Austria.

Dalle cose che ho fin qui dette io credo di poter con ragione asserire che l'enorme aumento di competenza che l'art. 1 dà ai giudici di mandamento, e che il cambio di procedura che è fatto dall'art. 4 mettono assai in pericolo e l'amministrazione della giustizia e la sua celerità, che ne accrescono le spese, e che ben lungi dal provvedere agli inconvenienti a cui si vorrebbe rimediare, i quali non esistono neppure nella maggior parte del Regno, se ne avranno inconvenienti assai maggiori; e per queste ragioni avviso che questi articoli non possono essere adottati.

L'art. 2 stabilisce che i giudici mandamentali debbano essere istruttori ordinari indipendentemente d'ogni delegazione, anche per tutti i processi che sono di competenza dei tribunali correzionali e delle Corti criminali.

È il giudice che poco fa ho delineato che è incaricato ordinariamente dell'istruttoria dei processi anche per tutti i più gravi delitti e crimini.

Quanto debba venir aggravata la condizione del giudice con questo mandato, niuno è che nol vegga; imperocchè questa condizione diventa tanto più difficile, quanto è maggiore la gravità dei reati per i quali il giudice debbe procedere, quanto maggiori sono le ragioni e gli interessi di creare al medesimo difficoltà d'ogni sorta nell'eseguimento del suo ufficio. Inoltre la disposizione di quest'articolo recando a mani del giudice mandamentale tutti quei poteri che il giudice istruttore ha dal codice per l'istruzione ordinaria dei processi, mette in balia del giudice facoltà estese e delicatissime, che allo stesso giudice istruttore il codice aveva assai misurate nell'interesse della tutela della libertà dei cittadini.

Parmi quindi che, per questo riguardo, codesta libertà non sia guari guarentita dalla disposizione dell'articolo 2.

Ho già notato come il giudice mandamentale si trovi circondato da circostanze che gli tolgono assolutamente la forza che in molti casi è necessaria per l'adempimento del proprio dovere. Ma ciò, o Signori, accade ben più pericolosamente allorchè si tratta di delitti gravi e di crimini. Quale energia puossi aspettare da un giudice che non ha nelle sue mani la forza armata, che

in tai casi è spesso necessarissima, un giudice che non ha neppure le carceri per la custodia degl'imputati?

Il giudice ha inoltre presso di sè, come già notai, un Pubblico Minister., che, se è assolutamente insufficiente, come già provai, per i delitti che si vorrebbero attribuiti alla sua cognizione, tanto più debbe venir meno quando si tratti dell'istruzione di processi per delitti gravi riservati alla decisione dei tribunali correzionali o di crimini devoluti alle Corti criminali.

V'ha poi un altro pericolo nel sistema che io combatto, ed è la difficoltà di mantenerlo segreto. È evidente che per gli atti fatti in un piccolo luogo nel quale non si può a meno di non sapere o le persone che sono state esaminate e lo scopo, almeno in genere, ed il nome degli imputati per cui furono fatti gli esami, difficilmente si può ottenere il segreto, che facilmente si mantiene nelle città più popolate in cui ha sede il tribunale, ed ove codeste cose passano assolutamente inosservate. Ora quanto un tale fatto possa influire sull'esito dei processi, accrescere le difficoltà di effettuare gli arresti in tempo opportuno, e facilitare la fuga degli imputati, niuno è che non lo vegga.

Ma vi ha di più: la insufficiente capacità dei giudici in generale nei procedimenti per delitti e per crimini avrà per conseguenza che si debbano rifare molti atti di procedura e di istruzione relativi ai delitti od ai crimini, il che necessariamente importerà una perdita grande di tempo, ed un ritardo nella spedizione dei processi. Spesso dovranno i giudici istruttori usare della facoltà loro concessa dal Codice di procedura penale, di rimandare gli atti al giudice perchè rifaccia quanto non si fece prima opportunamente, ovvero della facoltà di rifare egli stesso tutti quegli atti che il giudice avesse od inopportunamente od inconvenientemente od incompiutamente fatti. Da tutto ciò verrà un notevole ritardo negli affari, ed un ragguardevole aumento delle spese giudiziali.

Forse mi si dirà: come mai vi opponete a che l'articolo 2 dia ai giudici questa facoltà, per istruire qualsivoglia processo, nel mentre che lo stesso Codice di procedura penale in molti casi ammette che il giudice possa procedere come istruttore anche in processi che debbono essere giudicati dai tribunali correzionali, o dalle Corti criminali? Facile è la risposta. L'art. 81 del Codice di procedura penale il quale si riferisce a questa materia, lungi dal considerare un tale ufficio come un'attribuzione ordinaria del giudice mandamentale, stabilisce che essa è unicamente un ufficio del giudice istruttore presso il tribunale correzionale, al quale dà solo la facoltà, quando lo crede opportuno, di fare delegazioni, prescrivendo in questi casi le cautele che il giudice debbe adoperare. L'art. 81 dice: « La istruzione dei processi per crimini e delitti appartiene al giudice istruttore.

» Egli potrà delegare i giudici del mandamento del distretto, ma nel luogo di sua residenza non userà di questa facoltà che con molta riserva.

» Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il giudice istruttore presso il Tribunale nel cui circondario deve procedersi. »

Poi soggiunge: « Nei casi sovraccennati l'istruttore trasmetterà al giudice delegato o richiesto le note ed istruzioni necessarie, e riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre, o che dovranno essere accertati.

» Il giudice richiesto o commesso trasmetterà, chiusi e sigillati, gli atti ai quali avrà proceduto. »

Dunque, secondo il codice di procedura ora vigente, il giudice di mandamento non può occuparsi dell'istruzione di un processo per delitti o per crimini, salvo che ne sia delegato dall'istruttore, il quale facendo volta per volta la delegazione conosce conseguentemente ed anticipatamente la persona che delega e la sua capacità, non meno che le circostanze particolari che possono esistere in relazione al processo di cui si tratti.

Quest'istruttore poi, in esecuzione dell'articolo che ho letto, non fa una delegazione generale d'istruzione al giudice, ma gli delega alcuni atti particolari, e designa al medesimo il modo con cui questi atti debbano compiersi. Egli deve dare perfino l'indicazione dei testimoni e delle interrogazioni che debbono essere fatte ai testimoni.

Da ciò vedrà il Senato che il Codice di procedura penale ha assolutamente ritenuto che il solo giudice istruttore poteva e doveva avere la responsabilità dell'istruzione dei processi, e che anche nel caso di delegazione a lui permessa, volle che questa delegazione non potesse farsi che in circostanze e con condizioni tali da impedire persino al giudice istruttore che, per iagravarsi, si servisse troppo largamente dell'opera dei giudici mandamentali.

Dalle cose fin qui esposte rispetto all'articolo 2 si fa manifesto, che la nuova attribuzione data ai giudici da questo articolo conduce alle medesime conseguenze a cui testè diceva che mena l'applicazione dell'articolo 1. I giudici non saranno da tanto da poter soddisfare a cotanto compito; i giudici non potranno disimpegnare in molti luoghi tutti gli affari; ne verrà un ritardo nella spedizione dei processi e sarà accresciuta la spesa nei giudizi penali; e ciò che più monta, ne seguirà una men retta e meno celere amministrazione della giustizia. Per tali ragioni che ho sommariamente esposte, io mi professo contrario all'articolo 2 del progetto di legge. Allorquando poi vi saranno i giudici creati dal nuovo sistema che il signor Ministro intende di far prevalere, allora potremo discorrere di modificazioni analoghe a quelle contenute in questo articolo.

Non mi rimane che di parlare brevemente degli articoli 15 e 16 del disegno di legge. Con questi articoli l'azione penale è abolita per migliaia di processi, come già notava ieri, e per un gran numero di delitti e di crimini, e gli stessi delitti colpiti da questi articoli sono quasi tutti molto gravi.

Il signor Ministro nel suo discorso di ieri espose

dottamente ed eruditamente il principio dell'azione penale pubblica e lo presentò come un vero e grande progresso della moderna società, come un notevole progresso del diritto penale, ed io non ho nulla da aggiungere alle eloquenti sue parole a questo riguardo.

Ma appunto perchè questo principio è e fu un vero e grande progresso, appunto perchè costituisce una delle principali basi del diritto penale moderno, a me duole vivamente che esso lo si voglia profondamente vulnerare cogli articoli 15 e 16 del disegno di legge ministeriale.

Il signor Ministro ad escludere l'opinione che non ostante le disposizioni larghe di questi due articoli, il principio suddetto sia violato o menomato, disse che in sostanza questi articoli non contengono altro che alcune eccezioni, in aggiunta di quelle che già si trovano nel Codice di procedura penale.

Ad apprezzare convenientemente una tale considerazione, conviene di ben stabilire quali siano i criteri e le condizioni di una vera eccezione, che non importi la negazione del principio stesso, onde sotto il nome di eccezione non siano ammesse delle limitazioni, che siano in realtà la distruzione del principio.

Ora qual è il criterio, quali sono le condizioni di una vera e propria eccezione in questa materia, e che servono di base alle eccezioni che già si trovano nel Codice penale?

Il primo è che si tratti di reati di minima portata in cui minimo sia il danno sociale, ed invece sia più interessato l'individuo.

L'altro è che quando si tratti di reati gravi, la negazione dell'azione pubblica e il danno conseguente, siano grandemente compensate non già nell'interesse dell'individuo, ma nell'interesse stesso della società, da che esista qualche altro principio che alla società importi in lussimo sia rispettato, impedendo l'esercizio dell'azione penale.

Se non esistono queste condizioni l'eccezione è una distruzione del principio, perchè le vere eccezioni non sono tali se non nei casi in cui la ragione del principio non esiste, o non è che lieve, ovvero nei casi in cui l'applicazione del principio è limitata in vista di tutelare un altro interesse sociale più importante. Fuori di questi casi l'eccezione contiene in sé la negazione del principio stesso.

Ora le eccezioni proposte dal signor Ministro negli articoli 15 e 16 oltre ad essere numerosissime, e per ciò solo distruggenti la regola, non soddisfano né all'una né all'altra di queste condizioni.

L'articolo 15 eccettua dall'abolizione dell'azione pubblica soltanto quei reati contro le persone, e contro le proprietà, che sono i più gravi. Date mano al Codice penale, esaminate gli articoli che sono citati per la conservazione dell'azione pubblica e a lato di questi articoli ne troverete un'infinità di altri di gravissima natura contro le persone e le proprietà per quali è tolto l'esercizio dell'azione penale pubblica.

È quindi evidente che quest'abolizione, oltre al colpire reati in gran numero riguarda reati di grande gravità e che perciò le eccezioni non soddisfano alla prima condizione da me indicata. Ma, e l'altra condizione, la quale consiste in che, trattandosi di gravi reati, siavi un altro grande interesse pubblico da tutelare, il quale faccia tacere per un momento l'interesse che l'azione penale sia pubblica, esiste ella forse nei casi che sono compresi nell'abolizione pronunziata negli articoli 15 e 16? Evidentemente, no. Non v'ha reato alcuno contro la proprietà, o contro le persone, nei quali la società, per la tutela di qualche altro grande interesse pubblico, sia spinta a privarsi dell'esercizio dell'azione penale, ed a rimetterne l'uso in balia della persona offesa.

Lo stesso è a dirsi dei reati contro il pudore. A questo riguardo il signor Ministro ieri ci diceva; come mai nel mentre, che il Codice attuale ammette pel delitto di adulterio, che non si possa procedere, ove il marito nol voglia, voi non vorrete applicare questo stesso sistema anche agli altri reati di tal natura, nei quali è compromesso l'onore della persona, e della famiglia?

Signori, la ragione è evidente e nasce appunto dai principii che poco fa io andava esponendo al Senato. Nel reato di adulterio col procedimento che può aver luogo per questo reato si va diritti allo scioglimento della famiglia, imperocchè la separazione del marito dalla moglie è la distruzione della famiglia che è la base della società. Ecco il grande, il sociale interesse da tutelare a lato dell'altro interesse della repressione che è protetto dalla pubblica azione. Nella lotta di questi due grandi interessi il legislatore facendo prevalere quello più importante che si attiene alla conservazione del consorzio coniugale, base della famiglia, all'altro della repressione dei reati, fece giustamente tacere l'azione pubblica penale, onde ottenere la conservazione della famiglia.

Voi trovate da un lato l'azione pubblica paralizzata ma avete dall'altro lato la famiglia conservata; il diviamento della legge fu sapiente, ma con esso il principio dell'azione pubblica non venne negato. Ora andatemi a trovare di tali ragioni in tutti gli altri reati contro il pudore, che sono contemplati da questo articolo. Voi non vi troverete mai la certezza dello scioglimento della famiglia, come conseguenza dell'esercizio dell'azione pubblica generale. Dico perciò, che l'esempio del reato di adulterio addotto dal signor Ministro, fu recato innanzi assai fuor di proposito, e che esso per l'opposto condanna gli articoli 15 e 16 del suo disegno di legge.

E poichè parlo di questi reati non posso a meno di non dire quanto grande sia l'interesse della società che siano rispettate le leggi morali sotto la cui egida sono posti i costumi, e quei sacri vincoli del sangue che sono essi pure il cemento delle famiglie e della società. No, non puossi ammettere che ad evitare qual-

siviglia privato danno, possa essere impunita la violazione di quelle leggi, e di quei vincoli, e che per private ragioni l'azione pubblica della giustizia sia impedita. La società può trattenere l'azione penale per un interesse sociale: ma per un interesse privato non mai. Dal punto che la legge sia resa inefficace a tutelare, anche nelle famiglie, le leggi del pudore contro i gravi reati, che lo offendono, il santuario della famiglia, posto in fatto di delitti e crimini sotto la sola tutela dell'azione privata sarà profanato, e la società sarà guastata nelle sue stesse fondamenta.

Il progetto di legge abolendo l'azione pubblica in una grande quantità di reati pone la sicurezza pubblica nelle mani dei privati. Ma, v'ha di peggio. Con questo progetto si apre l'edito alla prepotenza, si dà l'onnipotenza alla ricchezza. Il procedimento che dipende dalla volontà dell'offeso sarà il risultato dell'ardimento e dell'audacia dell'offensore e della paura dell'offeso; sarà il risultato della ricchezza dell'offensore e della povertà dell'offeso. Son queste, o Signori, altissime considerazioni di sicurezza pubblica, e di morale. Gli articoli di legge dei quali ragiono conducono al disarmamento della società, al principio della vendetta privata, ed a tali conseguenze che non si possono per verun modo accettare.

Il signor Ministro ha detto nel suo discorso di ieri che alla fin fine non vi è poi grande differenza di risultati applicando i due articoli di legge di cui ora ragiono: imperocchè anche l'azione pubblica che deve essere mossa dal Pubblico Ministero non è sicura e certa, perchè essa è facoltativa al Pubblico Ministero stesso. Questa asserzione la reputo del tutto erronea. Il Pubblico Ministero, a termini delle nostre leggi penali, è in obbligo di promuovere l'azione pubblica ogni qualvolta pervengano a sua notizia elementi tali che persuadono che vi sia luogo a promuoverla. Può avvenire che alcun ufficiale incaricato di un tal debito non lo eseguisca; ma egli mancherebbe gravemente al suo dovere. E colla scorta e coll'appoggio della legge egli dovrebbe essere richiamato al dovere, e dagli ufficiali a lui superiori del Ministero Pubblico e dalle stesse Camere d'accusa.

No, l'azione del Pubblico Ministero non è facoltativa; è doverosa ed è assicurata dalla coscienza di questi pubblici funzionari. Ma fosse pur vero, che essa sia facoltativa al Pubblico Ministero, qual paragone si può fare tra l'esercizio facoltativo dell'azione pubblica affidata ad un funzionario pubblico che abbia precisamente questo mandato, e la facoltà data ad un individuo di muoverla nel solo suo speciale e particolare interesse, e di far dipendere dal medesimo la tutela della società?

Io non andrò più lungi nella discussione nella quale temo assai di avere stancato il Senato più che non mi sia stancato io stesso.

Conchiuderò il mio discorso dicendo che il progetto di legge del quale ho fin qui ragionato, sovvertendo il Codice, come credo di aver dimostrato, dovrebbe essere

rigettato, fossero pur buone le disposizioni che in esso sono contenute.

Che queste disposizioni non sono assolutamente accettabili anche perchè intrinsecamente considerate esse non sono buone e non costituiscono punto un progresso.

Signori, ho compiuto a ciò che credetti un mio dovere; voterò contro questo disegno di legge mio malgrado, ma voterò con coscienza tranquilla e con profonda convinzione. (*Bravo!*)

**Presidente.** La parola spetta al signor Senatore Vacca.

**Senatore Vacca.** La minoranza dell'Ufficio Centrale essendo rappresentata dal signor Senatore De Foresta e me....

**Presidente.** Scusi, la minoranza non può essere rappresentata collettivamente. I signori Senatori De Foresta e Vacca sono nella posizione di due semplici Senatori che emettono i loro voti individuali.

**Senatore Vacca...** Io credo che noi due rappresentiamo la minoranza, ed io di buon grado cedo la parola all'onorevole Senatore De-Foresta riserbandomi di chiederla dopo il primo oratore iscritto contro il progetto.

**Presidente.** Allora da la parola al signor Senatore De Foresta.

**Senatore De Foresta.** Signori Senatori!

Sebbene non fosse mia intenzione di prendere la parola in questa discussione generale, sono tuttavia riconoscente molto al mio onorevole collega ed amico il Senatore Vacca di avermi gentilmente ceduta la parola, imperocchè dopo le grandi proporzioni che ha preso questa discussione io credo che sia dovere dei due membri dell'Ufficio Centrale dissenzienti dalla maggioranza di venire ad esporre al Senato i motivi del loro dissenso e rispondere nel tempo stesso ai gravi appunti che venivano fatti a questo progetto sia dalla maggioranza nella sua relazione scritta, sia dall'onorevole Senatore Cadorna, che è uno dei membri della medesima, nel copioso suo discorso.

E fu gentile e delicato pensiero nel tempo stesso quello dell'onorevole Senatore Vacca che questo compito fosse adempiuto piuttosto da un Senatore delle antiche provincie che da lui che appartiene alle provincie napoletane.

Come il Senato ha già veduto dalla relazione del Relatore dell'Ufficio Centrale ed inteso dal discorso dell'onorevole Senatore Cadorna, gli avversari di questo progetto nel combatterlo muovono da due ordini di idee affatto distinte, generale l'uno, speciale l'altro. Io terrò lo stesso sistema nella mia risposta; risponderò dapprima alle osservazioni generali, verrò poscia alle speciali. Ragionerò il più brevemente che mi sarà possibile, astenendomi soprattutto dal ripetere le cose egregiamente dette nelle scorse sedute dall'onorevole signor Ministro nel dotto suo discorso. Comincio adunque dalle osservazioni generali.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale crede che questo

progetto di legge non possa in alcuna parte essere approvato dal Senato e che debba essere rigettato, perchè non devono farsi modificazioni parziali al Codice generale delle leggi di uno Stato, deggiono i Codici essere riveduti, se è necessario, nel loro insieme, e non farsi modificazioni parziali con legge staccata: perchè non consta che per fare le proposte modificazioni, il Ministro abbia riveduto tutto il Codice; perchè anzi una revisione del Codice penale e del Codice di procedura penale si stia studiando da una Commissione; perchè infine con queste modificazioni si sconvolgano tutte le altre disposizioni e si turbi tutto il Codice di processura, con gravi conseguenze a danno della cosa pubblica ed anche degli imputati.

Queste sono le osservazioni generali per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale crede che non si debba approvare il progetto in discussione. Io convengo colla maggioranza dell'Ufficio Centrale che deve andarsi a rilente nel fare modificazioni parziali ai codici delle leggi.

Ma questo principio, o Signori, non è talmente assoluto perchè in alcuni casi quando la necessità lo richiede, non possano farsi alcune modificazioni.

Se così fosse ne avverrebbe che non potrebbero farsi quelle riforme che sono richieste e dalle mutate condizioni politiche, dai progressi della scienza, dall'ampliamento dello Stato, dai progressi economici e materiali, insomma dalla maturazione dei costumi o che almeno si dovrebbero differire per secoli; oppure che ogni qualvolta sorge ed è dimostrata questa necessità dovrebbe porsi mano alla revisione intiera dei codici, la qual cosa sarebbe assurda ed impossibile.

E difatti, la pratica di tutti gli Stati è ben altra che quella che si vorrebbe dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale. Nel Regno subalpino si sono fatte alcune modificazioni al Codice civile; maggiori ne furono fatte al Codice di commercio; ne furono fatte parecchie al Codice penale ed al Codice di procedura penale.

Se poi volgiamo lo sguardo a ciò che si è fatto negli altri Stati ne troviamo ancora una prova maggiore.

Potrei citare esempi di tutte le nazioni, ma mi contenterò del Belgio e della Francia.

Nel Belgio il Codice penale fu modificato più volte; tutti poi conoscono la grande e profonda riforma che fu fatta ultimamente.

In Francia non passarono mai più di uno o due lustri senza che qualche modificazione venisse fatta ora al Codice penale, ora al Codice di procedura penale, ora alla composizione dei giurati.

Non istancherò il Senato col citare per anno, mese e giorno tutte quelle riforme, che ciascuno può consultare nelle raccolte delle leggi francesi: rammenterò soltanto le principali: quella, cioè, del 1832, per cui più di 100 articoli del Codice penale furono riformati e modificati e non pochi anche del Codice di procedura penale, e l'ultima del 1863 con legge del 13 maggio, quanto al Codice penale che ne modificò 65 articoli e quella del 20 stesso mese che introdusse una fel-

cissima riforma al Codice di procedura penale. Riforma che io dichiaro, che se l'avessi avuta sott'occhi quando col mio collega abbiamo formolate e fatte inserire nella Relazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale le modificazioni che credevamo potersi fare al progetto del Ministero, l'avrei anche proposta, come la proporrò forse quando verrà la discussione degli articoli, perchè la credo utilissima. Quanto all'osservazione che anche per fare riforme o modificazioni parziali è indispensabile di rivedere tutto il Codice, e che questa revisione il signor Ministro non l'abbia fatta poichè non lo afferma, ed è positivo che v'è una Commissione che la sta studiando ed elaborando, per verità, io non credo che possa nemmeno essere nell'intenzione dell'onorevole proponente di supporre che l'onorevole signor Ministro prima di risolversi a fare le modificazioni di cui è questione, di concretarle e di proporle, non abbia esaminate e ponderate tutte le conseguenze che avrebbero nell'economia del Codice e su tutte le altre disposizioni.

Io credo che il Ministro avrà fatto questo studio, come lo ha fatto ampiamente l'onorevole Senatore Cadorna per combattere le modificazioni medesime e come lo ha pur dovuto fare la minoranza dell'Ufficio Centrale per approvare le une, modificare e respingere le altre.

Che poi si stia elaborando un progetto di revisione generale sia del Codice penale, sia del Codice di procedura penale, sarà vero, poichè anche questa mane lo leggeva in un giornale ufficioso; ma io non corro nell'opinione del Senatore Cadorna, che sia a desiderarsi che venga prontamente presentato questo progetto di revisione generale. Convengo bensì con lui, che in un grande e libero Stato le leggi perchè siano senza ostacolo eseguite conviene che abbiano il battesimo del Parlamento; nè sono fra quelli che credono che sia impossibile ad uno Stato costituzionale di fare un Codice generale di leggi o di fare una revisione generale dei Codici esistenti. Io penso anzi il contrario; ma, Signori, io credo che i Codici non possano farsi o rivedersi che mediante due condizioni indispensabili: tempo lungo e circostanze tranquille e normali.

Ora, io domando al Senato se siamo noi in queste due condizioni? Io credo che ci manchi una cosa e l'altra.

Voi sapete, o Signori, quali gravi questioni racchiuda la riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale, e confesso che non affretto col desiderio il momento in cui saranno dibattute quelle questioni perchè non le vorrei compromesso.

Sarebbe, o Signori, gran fortuna per noi se io quest'anno o nell'anno venturo potessimo dare all'Italia il Codice civile, che è urgentissimo, perchè in esso stanno le basi cardinali dei dritti dei cittadini, il modo di acquistare e perdere la cittadinanza, la costituzione della famiglia, l'acquisto e la traslazione della proprietà,

insomma, per esso solo si tradurrà in fatto l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

Ora, se questo Codice che è tanto urgente, e se quello di procedura che deve seguirlo sarà fortuna di averlo fra uno o due anni, pensate quanto tempo si dovrebbe in ogni caso aspettare per avere il nuovo Codice o la revisione del Codice penale e di procedura penale.

E intanto se le riforme parziali che presenta il signor Ministro si riconoscono necessarie od anche soltanto utili perchè dovranno essere differite?

Ma, si soggiunge, con questa riforma si sconvolge tutto il Codice di procedura penale, si guasta l'armonia; da questo turbamento avverranno conseguenze gravi che non sono state prevedute.

Queste osservazioni, benchè si presentino in un modo generale, come ognuno vede, devono piuttosto trovar luogo nella discussione degli appunti speciali. Quindi io mi riservo di parlarne quando mi occuperò delle medesime.

Dirò unicamente per ora che lamentare solo ed affermare che col progetto in discussione si modifichino o abrogano molti articoli del Codice, si guasti l'armonia, si sconvolga il sistema della prova e dei giudizi penali, è un appunto che per sè stesso non ha valore; è dir nulla se non si prova che ciò tutto abbia luogo in effetto e rechi veramente il danno temuto.

Vengo pertanto senz'altro alle osservazioni speciali nelle quali si è tanto e si lungamente insistito dall'onorevole Senatore Cadorna.

Egli ha chiamato a rassegna tutte le disposizioni contenute nei diversi articoli del progetto, ed ha cercato di dimostrare che le disposizioni in essi contenute non sono intrinsecamente buone; e che anzi avranno dannose conseguenze.

Io mi propongo di essere alquanto più breve nell'esame dei molti appunti speciali che vennero fatti; perchè credo che questa discussione debba piuttosto farsi quando si passerà alla discussione degli articoli.

La discussione degli articoli non può essere efficace, se non si fa articolo per articolo, quando si debbe in seguito a ciascheduna dare un voto sull'articolo a vicenda impugnato e sostenuto.

Saviamente lo Statuto ed il nostro regolamento hanno prescritto che le leggi debbonsi votare articolo per articolo.

Io ho difatti ammirato l'ordine e la felice memoria con cui l'onorevole Senatore Cadorna è venuto ragionando e passando al crogiolo i diversi articoli del progetto.

E mentre io ho appena potuto seguirlo e dubito anche di aver forse non ben ritenuto tutti i suoi argomenti, andavo domandando a me stesso se tutti questi argomenti e le analoghe risposte potrebbero essere trattati nella mente degli onorevoli Colleghi che ci ascoltano.

Parmi adunque che il merito parziale dei varii arti-

coli del progetto debba piuttosto far oggetto della discussione degli articoli che verrà dopo la discussione generale.

**Presidente.** Credo che questo sia fuori di contestazione; sicuramente si passerà alla discussione particolareggiata degli articoli.

Io non ho interrotto l'onorevole Cadorna quando fece cenno di parecchi articoli nella discussione generale, perchè lo stesso Senatore Cadorna li esaminava desumendone solo il carattere generale, riservandosi di parlare distesamente dei singoli articoli nella discussione particolare.

Dunque la discussione particolare è pienamente riservata.

Scusi se l'ho interrotto, ma siccome si tratta di materia di regolamento, ho creduto dover fare quest'osservazione.

**Senatore De Foresta.** Sarei dolentissimo che le mie osservazioni avessero potuto sembrare anche da lontano un rimprovero all'onorevole mio Collega il Senatore Cadorna di essersi troppo trattenuto in questa discussione generale, ed all'onorevolissimo signor Presidente di averglielo permesso, ben sapendo egli che il mio rispetto verso di lui non ha pari che nell'alta stima che gli professo: solo volli spiegare al Senato il motivo per cui io procurerò di essere il più conciso che mi sarà possibile.

I maggiori appunti che fa la maggioranza dell'Ufficio Centrale e che veniva svolgendo il Senatore Cadorna sono contro l'articolo primo del progetto per cui si propone di attribuire alla giurisdizione dei giudici di mandamento le cause correzionali per i delitti minimi che non importano una pena maggiore di 6 mesi di carcere ed una multa di lire mille.

Si comincia ad osservare che non sia sufficientemente giustificato il bisogno di questa riforma al Codice di procedura e che se può esservi necessità di qualche provvedimento nei tribunali delle provincie napoletane e siciliane deve proporsi un temperamento provvisorio per quelle provincie.

Credo anch'io che se il motivo su cui è fondata la proposta della disposizione di questo primo articolo riflettesse unicamente un bisogno temporaneo, ed in alcune provincie, non sarebbe il caso per ciò di proporre una deroga al Codice per tutte le altre provincie.

Ma, Signori, l'onorevole signor Ministro ha constatato questa supposizione. Egli ha detto che là dove questo bisogno si fa maggiormente sentire sono è vero le provincie napoletane e siciliane, ma che lo stesso bisogno v'è pure nelle altre provincie del Regno. Che d'altronde la necessità del proposto è anche altamente richiesta pel miglior andamento della giustizia e per ragioni di economia a pro della finanza dello Stato; e questi motivi furono bensì contrastati dall'onorevole Cadorna ma non furono punto esclusi perchè il signor Ministro li ha giustificati colla scienza e coi fatti.

Si è poi quivi di nuovo ripetuto che nell'attribuire

ai giudici di mandamento la competenza pei delitti minimi si sconvolge quasi tutto il sistema dei giudizi penali e che il Codice di procedura venga modificato in una gran quantità di articoli.

Ma quanto al preteso sconvolgimento ho già detto che non è che un'allegazione priva di valore. Rispetto poi alla modificazione di quei tanti articoli del Codice, io l'ammetterò, se così piace agli avversarii, ma che perciò? Che importa che vari articoli del Codice siano modificati se non ridonda un vero danno, un inconveniente di sorta?

Ma badate, si dice, che con attribuire ai giudici di mandamento la competenza per i reati correzionali sino alla pena di sei mesi di carcere, prescrivete per questi reati la procedura che dinanzi ai giudici di mandamento è seguita per le cause contravvenzionali e con ciò scemate le garanzie dell'accusato e dell'azione penale.

Ma io non ammetto che la procedura più semplice che si seguita per le contravvenzioni menomi le garanzie. Qual è la procedura stabilita per queste cause? È la procedura della citazione diretta ad udienza fissa. Ora è appunto questa procedura che è singolarmente raccomandata pei reati correzionali e che è seguitata dai più sperimentati funzionari del Pubblico Ministero.

Non mi dilungo su questo argomento perchè io sono persuaso di avere per consenzienti tutti quanti i magistrati che sono in Senato.

Dirò solo che opportunamente avvertiva il signor Ministro che, se la citazione diretta può avere qualche inconveniente ed incontrare qualche ostacolo quando il processo non è istruito nel luogo in cui è accaduto il reato, non ne può mai avere veruno allorchè il giudizio ha luogo laddove fu commesso il reato, ed a poca distanza, perchè, ove all'udienza possa risultare qualche imperfezione, o perchè siasi omessa la citazione di un testimone o per altro motivo, si può riparare nell'udienza stessa o rinviando all'indomani.

Ma, si dice, i giudici di mandamento in alcuni luoghi non saranno capaci, in altri saranno capaci ma non potranno accudire alle maggiori occupazioni che loro addossate.

Vi sarà difficoltà nell'avere chi adempia all'ufficio di Pubblico Ministero, ve ne sarà pure per la difesa. Non vi saranno le carceri necessarie, mancherà perfino la forza per custodire gli accusati e per la polizia delle udienze.

Signori, tutte queste supposizioni sono timori panici in parte già egregiamente combattuti dal signor Ministro, ed in parte saranno anche esclusi dagli emendamenti che il mio collega Vacca ed io abbiamo già enunciati.

Aggiungerò solo, quanto alla capacità, che col Codice di procedura civile del 1859 si attribul ai giudici di mandamento la cognizione di tutte le cause civili si reali che personali o miste, di possessione o di rivendicazione sino al valore di lire mille. Non mancarono

allora quelli che temettero che i giudici di mandamento non fossero pari alla estensione della competenza che veniva per essi sancita.

Eppure, o Signori, l'esperienza ha provato il contrario; i giudici di mandamento dappertutto adempiono alle loro attribuzioni, senza inconveniente di sorta.

Così avverrà di quelle assai meno difficili che loro reca il progetto in discussione.

Aggiungerò anche in ordine al timore che in alcuni mandamenti i giudici sieno troppo sovraccarichi di lavoro, che a questo inconveniente parziale si potrà riparare o con nomina di vice-giudici o con applicazione di alcuni uditori, come già si pratica ora.

Quanto al difetto delle carceri è da notarsi in primo luogo che per i reati minimi si fa luogo raramente alla cattura: d'altra parte poi la minoranza dell'Ufficio Centrale per rimuovere ogni titubanza e per motivo di umanità e di alta opportunità che svilupperemo nella discussione degli articoli, vi propone di abolire affatto l'arresto preventivo per questi delitti minimi.

Io egual modo togliamo la temuta difficoltà per l'ufficio del Pubblico Ministero e della difesa, cioè: proponendo analoghi emendamenti all'articolo 4 relativo all'articolo 1.

Senatore Cadorna. La proporranno questa modificazione.

Senatore De Foresta. Sento che mi si dice che la proporremo perchè la minoranza non aveva il diritto di fare proposte a nome dell'Ufficio.

Ammetto l'osservazione ed invece di dire: abbiamo proposto, mi correggo e dico: proporremo. La conseguenza sarà sempre la stessa.

Da ultimo si reca in dubbio nei giudici di mandamento il coraggio necessario per adempiere al loro ufficio in alcuni casi, ove si tratti di delitti commessi da facinorosi o da persone potenti.

Ma questo sarebbe un torto che si farebbe a questi benemeriti magistrati, che certamente non lo meritano.

D'altronde non bisogna dimenticare che si tratta di reati minimi o di non grave importanza e che in ogni caso tanto il Ministero Pubblico quanto l'accusato hanno il rimedio dell'appello.

Non ne dico di più perchè avrò campo di ritornare su questi argomenti nella discussione degli articoli.

Passo ora agli appunti fatti agli articoli secondo e terzo.

Anche contro questi articoli si è fatta molta censura; si dice che obbligando i giudici di mandamento a procedere all'istruzione per tutti i reati sino a tanto che l'istruttore richiami gli atti, non solo si deroga al principio stabilito nell'articolo 81 del Codice di procedura penale, in cui è stabilito che la istruzione delle cause spetta al giudice istruttore, ma si sconvolge il sistema del Codice di procedura e si modificano molti articoli del Codice stesso.

Quanto alle modificazioni di vari articoli del Codice, ripeterò la risposta che ho già data varie volte: sia pur

vera questa modificazione, non perciò deve reapingersi la disposizione se è buona.

Riguardo poi al preteso sconvolgimento per verità io non so vederlo.

I giudici di mandamento fanno ora i primi atti di istruzione, poi li continuano se ne sono delegati dall'istruttore, e lo sono quasi sempre.

D'ora in poi li faranno come delegati per virtù della legge, sino a che l'istruttore richiami gli atti. Dov'è lo sconvolgimento? Dove sono quei grandi inconvenienti che si temono?

L'articolo 81 lascia facoltà agli istruttori di delegare, quando lo stimino, i giudici di mandamento; ciò che propone ora l'articolo non è che il risparmio dell'invio e del rinvio dei processi, cioè di un atto che è superfluo.

E notate, o Signori, che in pratica poi ella è cosa costante che poche sono le cause penali che non siano istruite dai giudici di mandamento. Quando il giudice d'istruzione riceve notizia di un reato e quando ha ricevuti i primi atti, li esamina e per lo più delega tosto i giudici di mandamento; e questo non solo quando la istruzione si fa fuori della loro residenza, ma talvolta anche quando ha luogo nella città stessa ove risiedono.

Dunque ciò che vi si propone ora non cambia nulla nella realtà del fatto: provvede anzi meglio, primieramente perchè toglie la necessità dell'invio e rinvio del processo e una interruzione nell'aprirsi del processo, quando è più necessario che si proceda celeramente; ed in secondo luogo perchè toglie affatto al giudice istruttore la facoltà di delegare nella sua residenza, salvo il caso di positivo impedimento, quando che ora può delegare per gravi motivi, dei quali al postutto è giudice egli stesso.

Invece adunque di allargare la facoltà di far seguire l'istruzione dei giudici di mandamento, la regola meglio nell'interesse della giustizia e la restringe, togliendo qualunque adito all'abuso della delegazione.

Ma, si dice, è sempre utile che gli atti siano trasmessi al giudice d'istruzione onde faccia la delegazione, perchè così egli vede il processo, la natura sua, e può quindi dare all'uopo le sue direzioni ai giudici. Nel fatto non so quanto ciò sia vero: non voglio però cercarlo. Mi basta il dire che l'istruttore ed il Pubblico Ministero conosceranno ugualmente il rapporto che devono ricevere, e che nulla impedirà che diano le direzioni opportune, chiamando anche all'uopo, se lo vogliono, il processo medesimo.

Avvertirà inoltre l'onorevole preopinante che le istruzioni di cui parla l'articolo 81 del Codice non sono date ai giudici che procedono all'istruzione ordinaria, ma sibbene per gli atti speciali per quali sono essi commessi, o si richiedono altri istruttori o giudici fuori del distretto, al che nulla si cambia col presente progetto di legge.

Nulla dirò poi riguardo alla minore capacità dei giu-

dici di mandamento per fare l'istruzione che l'art. 81 affida agli istruttori; imperocchè ho già risposto a questo obbietto accennando a ciò che si fa in pratica; se i giudici di mandamento sono capaci per istruire come delegati, non vedo perchè non saranno essendo direttamente incaricati della legge.

Ma, si dice, se ve ne ha alcuno meno capace, l'istruttore non lo delegherà.

Ebbene, io ripeto, in quel caso stesso l'istruttore richiamerà subito il processo.

Nulla dirò poi quanto al timore che si violi il segreto, perchè per verità non so come la delegazione possa ovviare a questo timore, che è d'altronde infondato sia che si proceda dal giudice sia che si proceda dall'istruttore.

Seguitando a chiamare a rassegna tutte le disposizioni del progetto, l'onorevole Senatore Cadorna non dimenticò l'articolo 6, e, come al solito anche questo articolo è accusato di modificarne una gran quantità del Codice e di sconvolgerne eziandio in questa parte le disposizioni.

Tralascio questo rimprovero perchè ne ho già fatto giustizia più volte, e vengo agli altri appunti.

Private, ci si dice poi, gli accusati del beneficio dell'opposizione alle sentenze contumaciali in materia correzionale.

Ma, o Signori, io credevo che almeno in questa parte il progetto del Ministero avrebbe trovato grazia presso la maggioranza dell'Ufficio Centrale, poichè arreca un vero miglioramento, sentito e desiderato da tutti.

E difatti, a che serve l'opposizione quando vi è la via dell'appello?

A nient'altro che a dar agio al colpevole di prolungare la causa e di ritardare la pena meritata. Se è un accusato innocente che fu condannato in contumacia egli prenderà la via più breve per far riconoscere la sua innocenza, ed andrà tosto in appello, tanto più che nel giudizio di appello può fare le prove che non abbia fatte in primo giudizio.

Ma, si dice, badate che colla seconda parte dell'articolo si abolisce il giudizio di opposizione anche nel caso che la contumacia abbia avuto luogo nel giudizio di appello.

È vero, ma io non comprendo, come l'appellante possa lagnarsene. Persino nei giudizi civili, se l'appellante si rende contumace, l'appello si considera come deserto e la sentenza passa in giudicato, perchè si presume che l'appellante stesso ne abbia riconosciuta la giustizia.

Ma, si dirà, intanto se vi sono 2 contumacie successive, una in primo giudizio, un'altra in appello, l'accusato sarà irrevocabilmente condannato senza essere mai stato sentito. In primo luogo mi sia lecito di osservare che appena può concepirsi questo caso, il quale sarà rarissimo. In secondo luogo è da avvertirsi che

nelle materie penali, nelle correzionali in ispecie, mai si condanna per la sola pena della contumacia. L'istruzione o orale all'udienza o scritta è sempre richiesta ed ha sempre luogo, nè mai si profereisce una condanna qualunque se non risulta della colpevolezza dell'accusato. Quindi ben può credersi che se questo non si presenta nè in primo giudizio nè in appello dopo avere egli stesso appellato, si è perchè non solo per testimonianza della propria coscienza ma anche pel risultato delle prove, valutate dal giudice o dal tribunale egli si è persuaso della inutilità di tentare un'altra volta lo sperimento del giudizio.

Voci. A domani...

**Senatore De Foresta.** Ho ancora a discutere gli appunti ai rimanenti articoli, ed essendo impossibile che io termini il mio discorso in questa seduta stante l'ora tarda, pregherei perciò il Senato a voler rinviare il seguito a domani.

Voci. Sì, sì.

**Presidente.** Domando al Senato la permissione di fargli una proposta, che sarebbe di portare domani all'ordine del giorno un progetto di legge di cui è stata distribuita la relazione oggi in questa seduta, mercè della sollecitudine dell'Ufficio Centrale e particolarmente del suo Relatore. Si metterebbe in primo luogo all'ordine del giorno di domani questo progetto che riflette la proroga del limite per la presentazione dei titoli di rendita pel cambio; siccome questo limite scade nel

corrente mese, credo sarebbe urgente di votare questo progetto.

Voci. Sì, sì.

**Presidente.** Se non c'è osservazione in contrario, terrò il Senato per assenziente a che domani nel principio della seduta venga in primo luogo in discussione questo progetto, e che dopo si continui la discussione generale che si è da 3 giorni intrapresa.

La parola è al signor Guardasigilli.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera elettiva intorno all'arresto personale. Siccome questo progetto era già stato votato dal Senato, così pregherei il Senato stesso di mandarlo all'Ufficio Centrale che già ebbe ad occuparsene e che fece le sue conclusioni.

**Presidente.** Do atto al sig. Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto.

Il signor Ministro avverte che sarebbe conveniente al rimandasse a quello stesso Ufficio Centrale che già se ne è occupato; se non vi è osservazione in contrario, tengo il Senato per assenziente, e lo trasmetto all'Ufficio Centrale che se ne occupò già l'altra volta.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).